



Provincia di Pordenone

**COPIA**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 34/ 2026  
del Reg. Delibere**

**OGGETTO:SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI.  
APPROVAZIONE TARIFFE TARIC PER L'ANNO 2026.**

L'anno **2026** il giorno **28** del mese di **LUGLIO** alle ore **17:00**, nella sala consiliare, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione **straordinaria** e in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento, fatto l'appello nominale risultano:

|                    |                          | Presente/Assente |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| NADAL PAOLO        | Sindaco                  | Presente         |
| PLAZZOTTA PIETRO   | Componente del Consiglio | Presente         |
| BENEDET MATTIA     | Componente del Consiglio | Presente         |
| COSTALONGA GUIDO   | Componente del Consiglio | Presente         |
| DEL PIERO LOREDANA | Componente del Consiglio | Presente         |
| GUIOTTO DANIELA    | Componente del Consiglio | Presente         |
| BARBARIOL IGOR     | Componente del Consiglio | Presente         |
| ORSARIA ANTONELLA  | Componente del Consiglio | Presente         |
| PASQUALI MIROSLAVA | Componente del Consiglio | Presente         |
| ROSSIT EZIO        | Componente del Consiglio | Assente          |
| TINOR SHARA        | Componente del Consiglio | Presente         |
| COJAZZI BENEDETTA  | Componente del Consiglio | Presente         |
| TURCHET ALESSANDRA | Componente del Consiglio | Presente         |
| DAMIANI LUCA       | Componente del Consiglio | Assente          |
| BIASON GIOVANNI    | Componente del Consiglio | Presente         |
| CADELLI ELEONORA   | Componente del Consiglio | Assente          |
| FRANGIPANE FEBO    | Componente del Consiglio | Assente          |

Assiste il **Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **NADAL PAOLO** nella sua qualità di **Sindaco**, che nomina scrutatori i Consiglieri \_ PASQUALI MIROSLAVA \_, \_ ORSARIA ANTONELLA \_, \_ TURCHET ALESSANDRA \_ ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) [...]"*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare:

- la lettera f) secondo cui l'ARERA provvede alla *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"*;
- la lettera h) secondo cui l'ARERA provvede alla *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"*;
- la lettera i) secondo cui l'ARERA provvede alla *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"*;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, con la quale è stato adottato un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), che definisce i criteri di riconoscimento - nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) - dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio per il periodo 2018-2021, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la successiva deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025 *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029"*, con la quale l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il quadriennio 2026-2029;

- la deliberazione ARERA 4 novembre 2025, n. 480/2025/R/rif, rubricata *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione della deliberazione dell’Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)”*;
- la determinazione n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, con cui ARERA ha altresì proceduto alla approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché alla approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;

VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l’art. 3-bis, comma 1-bis, che attribuisce agli Enti di Governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo...”*;

RICHIAMATA la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante *“Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”* e, in particolare:

- l’art. 4, comma 1, secondo cui *“È costituita l’Agenzia denominata “Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti” (di seguito AUSIR), Ente di governo dell’ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006...”*;
- l’art. 4, comma 5, secondo cui *“L’AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione ... del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*;

RICORDATO che:

- a decorrere dal 01/01/2024 la gestione del servizio rifiuti viene interamente gestita da Gea Spa - società partecipata dell’Ente in qualità di Gestore – il quale è responsabile direttamente anche dell’attività di recupero crediti, assumendosene il rischio e provvedendo direttamente alla sua effettuazione;
- con il passaggio dalla Tariffa tributo alla Tariffa Corrispettiva il Gestore è per l’utente l’unico interlocutore per ogni aspetto della gestione del servizio;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 11/12/2023 con la quale si approvava il Regolamento della Tassa sui Rifiuti in regime di Tariffa Corrispettiva (TARIC);

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 7 del Regolamento TARIC, il quale dispone – tra l’altro – che:

- *“La tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- *“La tariffa per singola categoria, le volumetrie minime e tutti gli elementi sono definiti annualmente con deliberazione del consiglio comunale ed ha effetto dal 1° gennaio di ogni esercizio, se non diversamente stabilito, secondo l’iter regolatorio e fatte salve le diverse disposizioni legislative.”*;
- *“La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote, una fissa ed una variabile. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all’incidenza degli stessi sul totale dei costi complessivi inerenti il servizio, così come risultanti dal piano finanziario”*;

DATO ATTO che in data 30 giugno 2026, l’Assemblea regionale d’Ambito ha assunto la deliberazione n. 23 rubricata *“Validazione dei piani economico-finanziari 2026-2029 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 7 della deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif e s.m.i. – Bacino di gestione di GEA S.p.A.”*;

ATTESO che il PEF del Comune di Roveredo in Piano ammonta ad € 645.388 + IVA;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICORDATO che l'art. 3, comma 5-quinques del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, conv. in L. 25 febbraio 2022, ha previsto che *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI [...] entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"* salvo proroghe del termine per l'approvazione del bilancio di previsione a una data successiva al 30 aprile dell'anno;

ATTESO che la Legge 199/2025, articolo 1, comma 677, ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari, stabilendo che *"All'articolo 3, comma 5-quinques, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio»;*

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n.386/2023/R/rif del 03/08/2023 *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"* la quale ha stabilito che, dall'anno 2024, dovranno essere applicate le disposizioni inerenti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione ARERA n.133/2025/R/rif del 01.04.2025 che - in attuazione dell'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 - ha istituito dall'anno 2025 (con decurtazione negli avvisi di pagamento 2026) la componente perequativa UR3 di €6,00 euro/utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 15 del vigente Regolamento TARIC inerente le riduzioni e le agevolazioni;

RICORDATO che ai sensi del summenzionato art. 15 *"Il Comune potrà deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per utenze che risultino in particolari situazioni, definendo le modalità di copertura attraverso la fiscalità generale."*;

RITENUTO di confermare le riduzioni/agevolazioni già previste per l'anno 2025 che di seguito si riassumono:

| DENOMINAZIONE                                                                                     | Agevolazione                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Art. 15 lett. a) - "Compostaggio domestico"                                                       | riduzione € 30,00                     |
| Art. 15 lett. b) - "Abitazione a disposizione"                                                    | riduzione 15% parte fissa e variabile |
| Art. 15 lett. c) - "Utenze non domestiche con attività di durata inferiore a 183 giorni all'anno" | riduzione 15% parte fissa e variabile |
| Art. 15 lett. d) - "Avvio parziale al recupero di rifiuti urbani"                                 | riduzione 15% parte fissa             |

|  |             |
|--|-------------|
|  | e variabile |
|--|-------------|

EVIDENZIATO che le riduzioni in senso stretto delle tariffe previste nel Regolamento, intese quali abbattimenti della misura tariffaria rispetto all'ammontare ordinario, sono legate a fattispecie che presentano una minore attitudine a produrre rifiuti o, comunque, a fruire del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, in ottemperanza al principio di derivazione comunitaria "di chi inquina paga";

RILEVATO che il minor gettito derivante da dette riduzioni, essendo collegate ad una minore attitudine a produrre rifiuti e, conseguentemente, a fruire del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, non può essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi della tariffa, deve essere quindi, inserito tra i costi del P.E.F. (piano economico finanziario), per assicurare l'integrale copertura dei costi, sia per la quota fissa, sia per quella variabile;

DATO atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come definite dal gestore del servizio, in base all'analisi storica dei conferimenti ed alla proiezione effettuata in base all'andamento della raccolta è la seguente:

- 80% a carico delle utenze domestiche;
- 20% a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO di fissare il numero di svuotamenti ricompresi nella tariffa "fissa" per le utenze domestiche come di seguito riepilogato:

| Componenti n. | Svuotamenti annui n. |
|---------------|----------------------|
| 1             | 3                    |
| 2             | 5                    |
| 3             | 7                    |
| 4             | 9                    |
| 5             | 11                   |
| 6 o più       | 11                   |

VISTE le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche predisposte dal Gestore e contenute nell'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe per l'anno 2026 della Tariffa Corrispettiva (TARIC) così come riepilogate nell'allegato B unitamente alle riduzioni/agevolazioni previste dal Regolamento;

CONSIDERATO che le tariffe in questione, secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 668, della L. 147/2013, saranno applicate e riscosse dal gestore Gea S.p.A., in quanto soggetto affidatario;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che prevede che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTI:

- l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- Il Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva (TARIC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 11/12/2023;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 11.12.2023 ed esecutivo dal 07.01.2024;

## ***SI PROPONE***

1. *DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;*
2. *DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2026 così come validato da Ausir in data 30.06.2026 con propria Deliberazione n. 23/2026 - allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);*
3. *DI APPROVARE le tariffe relative alla TARIC per l’anno 2026 come riepilogate nell’allegato B, quale parte integrante;*
4. *DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026;*
5. *DI CONFERMARE le medesime riduzioni/agevolazioni previste per l’anno 2025 e riassunte nel preambolo del presente atto;*
6. *DI DARE ATTO che le tariffe in questione, secondo quanto stabilito dall’art. 1, c. 668, della L. 147/2013, saranno applicate e riscosse dal gestore Gea S.p.A., in quanto soggetto affidatario;*
7. *DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;*
8. *DI TRASMETTERE copia del presente atto all’AUSIR, unitamente agli allegati A e B;*
9. *DI DICHIARARE con separata votazione, vista l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 9 della L.R. n. 21 del 11 dicembre 2003.*

---

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere **favorevole** alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da **DOTT.SSA VANIA ENDRIGO** in data **20 luglio 2026**.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere **favorevole** alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da **DOTT.SSA VANIA ENDRIGO** in data **20 luglio 2026**.

---

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

UDITO il **Sindaco** che introduce l'argomento e cede poi la parola all'Assessore Benedet per l'approfondimento dello stesso.

Comincio con una brevissima cronistoria di quanto è successo negli ultimi 2 mesi. Il 27 maggio l'Assemblea di GEA ha approvato i Piani economici finanziari - PEF grezzi, da trasmettere ad AUSIR per la conferma definitiva, per la validazione. Il 25 giugno, quindi circa 1 mese dopo, AUSIR ha anticipato ai Comuni i PEF, che sarebbero stati validati, non ancora definitivi, chiaramente. Il 30 giugno AUSIR delibera e conferma i PEF come anticipati. Dal 30 giugno in poi il gestore GEA ha dovuto preparare le tabelline, fare i conti per tutti i Comuni, e preparare le delibere per tutti i Comuni. Il 10 giugno, quindi 10 giorni dopo, riceviamo la proposta di delibera da GEA, e chiediamo una modifica, l'analizziamo e chiediamo una modifica, 4 giorni dopo riceviamo l'okay da GEA, il 17 luglio mandiamo, inviamo a GEA la bozza di delibera per un controllo. Il 20 luglio abbiamo la ricevuta da GEA, e il 23 luglio abbiamo convocato il Consiglio comunale. Tutto ciò, chiaramente, è stato possibile solo perché ci lavoriamo a gennaio, lavoriamo a gennaio su stime e previsioni, e in questo modo siamo riusciti, nel giro di 15 giorni dall'approvazione dei PEF definitivi, a buttare giù la delibera e a convocare il Consiglio comunale.

Perché questa premessa? Semplicemente per cercare di far capire che non è che l'Amministrazione si diverta a convocare il Consiglio comunale il 28 luglio, lo facciamo perché abbiamo dei termini di legge da rispettare, e perché molte volte ci troviamo, per cause esterne, non controllabili e non governabili, ci ritroviamo all'ultimo momento.

Per quanto riguarda il PEF, a gennaio ci arrivano le prime informazioni, le prime indiscrezioni da GEA, queste prime indiscrezioni ci parlavano di sensibili aumenti, perché erano state sottostimate le spese, i costi del 2024 e del 2025 in fase previsionale. Si aggiungono, a queste sottostime, gli aumenti dovuti all'aumento del costo dei carburanti, a costi fissi aumentati, al rinnovo del contratto delle cooperative, all'introduzione del bonus sociale da quest'anno, e altre cose minori, più piccole. I dati definitivi sulle eccedenze, e le prime stime sul PEF, in realtà, poi, ci hanno tranquillizzato nei mesi successivi. Nell'Assemblea del 27 maggio GEA ci inseriva, infatti, nell'elenco dei Comuni che vedevano un aumento del PEF del 9,5%. Una nostra revisione attenta dei documenti e dei conteggi ci ha permesso di individuare alcuni numeri che non tornavano. Grazie anche alla grande disponibilità di GEA, specialmente della dottoressa Pieretti, che prima era presente, ed è dovuta scappare, ma soprattutto al dottor Gianfranco Marino, Presidente di GEA fino al 30 giugno, grazie alla loro disponibilità è stato possibile revisionare il PEF e portarci all'aumento dello 0% attuale, aumento dello 0%, quindi un non aumento.

Ricordo che il PEF ci dà l'informazione sulla cifra complessiva da suddividere tra i cittadini, mentre la tariffazione è la modalità per coprire questa cifra. L'invarianza del PEF già ci permetteva di non aumentare le tariffe, e questa già era una nota positiva. I dati, invece, sulle eccedenze 2024 e 2025, ormai consolidati per 2 anni di fila, ci permettono di osare un po' di più, e nella proposta di deliberazione abbiamo osato un po' di più.

Nonostante le campagne informative, e le fatture a saldo del 2025, nel 2025 abbiamo avuto ancora eccedenze molto significative, cioè, persone, cittadini che hanno conferito più dei minimi già pagati in acconto, e quindi più di quella tabellina della delibera della TARIC dell'anno scorso. Le eccedenze si sono abbassate, chiaramente, rispetto al 2025, perché alcuni cittadini si sono adeguati, hanno compreso come funziona, e si sono adeguati, ma l'importo delle eccedenze era ancora molto significativo.

Possiamo considerare i dati del 2025 sulle eccedenze come molto vicini a un dato definitivo, a un dato che andrà a consolidarsi negli anni, probabilmente calerà ancora un po' quest'anno, però ci avviciniamo a una cifra che possiamo considerare stabile. I dati più certi che abbiamo, è passato un anno, ci permettono di avere maggiore certezza sulle entrate previste. Proponiamo, quindi, una riduzione delle tariffe, che porterà nelle casse del gestore circa 30.000 euro in meno dello scorso anno, ma che consentirà, con ogni ragionevole certezza, di coprire

interamente il PEF 2026.

Per quanto riguarda le riduzioni, dato che nel 2025 avevamo ridotto la TARIC di uno svuotamento per i nuclei domestici di un componente, e avevamo ridotto anche la parte fissa per le utenze non domestiche, la decisione presa per il 2026, chiaramente, è spalmare la riduzione per gli altri nuclei domestici che non avevano beneficiato della riduzione di uno svuotamento l'anno scorso. Questo ci porta a ridurre di uno svuotamento, chiaramente in fase di acconto, poi se il nucleo domestico quello svuotamento in più lo fa dovrà pagarlo a saldo, ci permette di ridurre di uno svuotamento tutti i nuclei familiari, ad eccezione di quelli composti da un solo componente. Questo cosa vuol dire? Per tutti questi nuclei familiari che avranno la riduzione ci sarà una riduzione di 15,60 euro per lo svuotamento, più gli oneri, il 4% di tassa regionale, più l'IVA del 10%, quindi circa 18 euro in meno in fattura.

Siamo contenti del risultato raggiunto e del fatto che le tariffe degli scorsi anni ci abbiano consentito di ripagare il PEF senza ripercussioni sui cittadini, com'è successo per altri Comuni.

Dopo un assestamento iniziale arriviamo a vedere i lati positivi dell'applicazione della tariffa corrispettiva, e non della semplice TARI. E' vero che nel 2024-2025 GEA ha fatturato più del Piano economico finanziario, ma è anche vero che l'eccedenza viene restituita ai cittadini quest'anno evitando un sensibile aumento del Piano economico finanziario di quest'anno. Se vogliamo vederla da un'altra prospettiva, la riduzione della tariffa di quest'anno è ripagata da chi negli anni scorsi ha prodotto più rifiuti, e questo rispetta esattamente il principio fondamentale della TARIC, ovvero, chi consuma paga.

Vado verso la conclusione. Abbiamo parlato di bonus sociale, ed è una componente di costo in più che si aggiunge nel PEF a partire da quest'anno. In cosa consiste? A livello nazionale ARERA e il Ministero hanno deciso in una riduzione del 25% della TARI, o della TARIC, dipende dal Comune, per i nuclei familiari con 3 figli e ISEE minore di 9.796 euro, e per i nuclei familiari con 4 figli o più e ISEE minore di 20.000 euro, e questo, chiaramente, è riconosciuto in automatico in fase di fatturazione, però, chiaramente, va spalmato su tutti gli altri contribuenti, perché il principio è: i costi sostenuti dal gestore devono essere ripagati interamente dai cittadini.

Altra nota. Si confermano... beh, chiaramente si conferma nessuna modifica per le utenze non domestiche, che non vedranno aumenti, non vedranno riduzioni perché le hanno già viste in parte lo scorso anno, confermiamo anche tutte le riduzioni previste per compostaggio domestico, abitazione a disposizione, utenze non domestiche con attività di durata inferiore a 183 giorni all'anno, e per l'avvio parziale al recupero di rifiuti urbani.

Ultima nota pervenuta proprio oggi pomeriggio, una nota secondo me molto positiva, abbiamo i dati ancora ufficiosi, ma spero che siano abbastanza definitivi, sulla raccolta differenziata del 2025. Facendo un confronto tra il 2025 e il 2023, cioè, il 2023 l'anno prima che noi introducessimo la TARIC, il rifiuto secco è diminuito di circa il 12%, che si traduce in un aumento della percentuale di raccolta differenziata che dall'85% del 2023, che comunque era già un buon risultato, si trasforma in un 90% nel 2025, che direi che è un ottimo risultato. UDITO il **Sindaco** che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione a cui partecipano i seguenti Consiglieri, i cui interventi sono oggetto di trascrizione riportata in un documento conservato agli atti e a disposizione secondo prassi:

- Consigliere BIASON ("Cittadini Insieme per Roveredo")
- Consiglieria COJAZZI ("Fronte Civico")
- Consigliere BARBARIOL ("Fratelli d'Italia")
- Assessore PLAZZOTTA ("Roveredo sei Tu")
- Assessore BENEDET ("Fratelli d'Italia")
- **Sindaco**

UDITO il **Sindaco** procedere con la richiesta di dichiarazioni di voto, che vengono effettuate dai seguenti Consiglieri:

- Consiglieria TINOR ("Fratelli d'Italia"), che esprime le dichiarazioni di voto del proprio gruppo.

UDITO il **Sindaco** che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: con *astenuti* n. 2 (Cojazzi e Turchet), che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti *favorevoli* n. 11, *contrari* n. 0 resi per alzata di mano dai 13 presenti [assenti: Rossit, Damiani, Cadelli e Frangipane]

## D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

\* \* \*

Successivamente il **Sindaco** procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con *astenuti* n. 2 (Cojazzi e Turchet), che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti *favorevoli* n. 11, *contrari* n. 0 resi per alzata di mano dai 13 presenti [assenti: Rossit, Damiani, Cadelli e Frangipane]

## **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

\* \* \* \* \*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to NADAL PAOLO

Il Segretario Comunale reggente  
F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

---

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal **31/07/2026** al **15/08/2026** per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Roveredo in Piano, li 31/07/2026

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

---

### **ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **28/07/2026**, poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

Comune di Roveredo in Piano, li 31/07/2026

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Comune di Roveredo in Piano, li 31/07/2026

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

# Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: CALZAVARA STEFANIA*

*CODICE FISCALE: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 31/07/2026 12:33:56*